

## **Art. 18 Zona agricola (zona E)**

Questa zona, che assume la valenza di "zona territoriale omogenea E" di cui all'art. 2 del DM 1444/68, è destinata allo svolgimento dell'attività agricola e/o a quelle attività complementari connesse all'uso agricolo del suolo.

In questa zona sono ammesse destinazioni d'uso residenziali (connesse o meno alla necessità di conduzione del fondo) e destinazioni produttive e di servizio relative all'attività agricola nel rispetto di quanto previsto dal Titolo VII della LR 18/83 (nel testo vigente); nel caso di interventi di cui al secondo comma dell'art. 70 della LR 18/83 (accorpamento) la superficie minima del fondo su cui deve essere localizzato l'edificio è di mq 3.000.

È ammessa la realizzazione di stazioni di servizio e lavaggio auto, nonché di rifornimento carburante se compatibili con lo specifico piano eventualmente in vigore.

Nelle diverse sottozone si interviene in coerenza con le seguenti modalità e prescrizioni.

### *E.1 Agricola normale*

In questa sottozona si interviene direttamente applicando i seguenti indici di piano (così come definiti nel precedente art. 6 delle presenti norme):

- |  |       |          |
|--|-------|----------|
| - If (indice di fabbricabilità fondiaria)  | mc/mq | 0,03     |
| - H (altezza massima)                      |       | ml 7,50  |
| - ds (distacco minimo dal ciglio stradale) |       | ml 20,00 |
| - dc (distacco minimo dal confine)         |       | ml 5,00  |
| - df (distacco minimo tra fabbricati)      |       | ml 10,00 |

L'altezza massima degli edifici produttivi eventualmente realizzati ai sensi del disposto dell'art. 72 della LR 18/83 (nel testo vigente) è pari a ml 12,00.


### *E.2 Agricola di rispetto ambientale*

In questa sottozona si interviene con le stesse modalità e prescrizioni e con gli stessi indici della sottozona destinata alla attività "agricola normale", ma gli interventi devono essere progettati nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio; i nuovi interventi edilizi devono essere quindi supportati da idonea documentazione tecnica comprovante il corretto inserimento del manufatto nel contesto ambientale e paesaggistico (studio di impatto ambientale e paesaggistico).


In questa sottozona non è consentita la realizzazione di edifici produttivi ai sensi del disposto dell'art. 72 della L.R. 18/83 (nel testo vigente).


In questa sottozona, inoltre, non è consentita la coltivazione estensiva di colza per la produzione di combustibile, la realizzazione di impianti per la produzione di energia eolica e la realizzazione di impianti estensivi per la produzione di energia solare e fotovoltaica, essendo comunque consentita


l'installazione di pannelli solari e/o fotovoltaici ovvero di impianti per lo sfruttamento dell'energia eolica per il fabbisogno delle rispettive residenze e/o attività produttive, esclusivamente se collocati su coperture di fabbricati esistenti e/o da realizzare.



E zone agricole		E1 Agricola normale
		E2 Agricola di rispetto ambientale



 zona soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30/12/1923



 zone agricole eterogenee